

Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

ATLAS SOLAR 11 S.r.l.
pec: atlassolar11@legalmail.it

Comune di Pineto (TE)
pec: protocollo@pec.comune.pineto.te.it


OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA). Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Codice Pratica 24/0471506. Progetto Impianto fotovoltaico e relative opere di connessione alla Rete sito nel Comune di Pineto (TE) di 9,38 MW, denominato "PINETO". Richiedente ATLAS SOLAR 11 S.R.L. - **Comunicazione.**

Con riferimento alla nota riscontrata, con la quale è stata comunicata "l'avvenuta pubblicazione della documentazione per la Verifica di Assoggettabilità a VIA, sul sito web regionale" ed è stato richiesto "di trasmettere eventuali osservazioni/contributi istruttori di competenza, nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA, entro 30 giorni dal ricevimento della presente", esaminata la documentazione pubblicata sul sito si comunica, per quanto di competenza, quanto segue.

- L'impianto fotovoltaico in progetto ricade interamente in area a pericolosità idraulica media P2 del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) dell'Abruzzo.
- Le Norme di attuazione (NdA) del PSDA consente, in dette aree, "le nuove costruzioni, le nuove infrastrutture ed attrezzature, i nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E, F di cui al D.M. 2.4.1968, n. 1444 compatibilmente con vincoli di tutela ambientale o paesistica;" (art. 21 comma 1 lettera "f") previa approvazione del connesso Studio di compatibilità idraulica da parte dell'Autorità di Bacino.
- I "Criteri di compatibilità con le aree a pericolosità e rischio idro-geomorfologico della pianificazione di bacino degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai fini dell'individuazione di superfici ed aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui al dm 21 giugno 2024." emanati dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale con prot. 10594 del 30.09.2024 consentono la realizzazione degli stessi impianti in aree a pericolosità media P2 del PSDA solo "in zone distanti almeno 150 m dal ciglio di sponda/rilevato arginale e in cui la combinazione tra tirante idraulico e velocità della corrente per l'evento duecentennale sia di bassa entità (Ambito I del grafico)".



**Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale**



- Il cavidotto di connessione alla rete interferisce con varie aree a diverso grado di pericolosità idraulica (fino a molto elevata - P4), come dichiarato a pag. 124 dello Studio Preliminare Ambientale.
- Il cavidotto, se equiparabile ad “infrastruttura pubblica o di interesse pubblico”, è consentito dalle NdA del PSDA in tutte le aree di pericolosità idraulica ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera “c”, purché dichiarata essenziale e non altrimenti localizzabile, e previo Studio di compatibilità idraulica.
- La documentazione pubblicata **non contiene lo Studio di compatibilità idraulica** relativo all’impianto fotovoltaico ed al cavidotto; il documento denominato “Relazione idrologica-idraulica” non risponde ai requisiti richiesti dall’Allegato D delle NdA del PSDA.
- Il cavidotto e l’area dell’impianto sono dichiarati non interessati da perimetrazioni di pericolosità e rischio frana individuati dal Piano Stralcio di Bacino “PAI” dell’Abruzzo (pag. 124 dello Studio Preliminare Ambientale).
- I riscontri effettuati dall’Ufficio Istruttore evidenziano che nella Carta della pericolosità idrogeologica del PAI allegata a vari documenti progettuali **non sono mai riportati i graficisms di pericolosità da scarpata** ed i vincoli derivanti dall’apposizione delle relative fasce di rispetto (in assenza di questa apposizione, di competenza dei Comuni, i vincoli devono intendersi applicabili alla massima ampiezza possibile, ossia da 60 m a monte del graficismo/orlo di scarpata fino all’impluvio sottostante).
- In caso di interferenza tra l’impianto fotovoltaico e/o il cavidotto con le fasce di rispetto delle scarpate questi sarebbero comunque consentiti, ai sensi rispettivamente dell’art. 17 comma 1 lettera “e” e dell’art. 16 comma 1 lettera “d” delle Norme di attuazione del PAI, previa approvazione dello Studio di compatibilità idrogeologica, da redigersi per ciascuna interferenza, da parte dell’Autorità di Bacino.

Per quanto sopra, la possibilità di realizzazione dell’intervento in oggetto è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dai citati “Criteri ...” e, in caso positivo, all’approvazione degli Studi di compatibilità idraulica relativi all’impianto ed al cavidotto. Dovrà essere inoltre verificata la non interferenza del cavidotto con le fasce di rispetto delle

AUBAC

scarpate apposte dal competente Comune di Pineto o, in assenza, con la massima ampiezza potenziale come sopra definita.

Distinti saluti.

Regione Abruzzo
Dipartimento Infrastrutture – Trasporti
Servizio Difesa del Suolo
**Ufficio Supporto Tecnico e raccordo pianificazione
e programmazione**

Nota istruttoria formulata ai sensi dell'art. 4, c. 1, dell'
“Accordo di collaborazione” stipulato il 28.08.2019 tra la
Regione Abruzzo e il Segretario Generale dell’Autorità.

Il responsabile del Procedimento
Dott. Geol. Luciano Del Sordo

Il Dirigente
Dott. Mario Smargiasso
(Settore Sub-distrettuale Est-
Gestione rischio frane)

Il Dirigente *ad interim*
Ing. Giovanni Michelazzo
(Settore Gestione del Rischio Idraulico)

documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa